



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO

ORTONA

ORDINANZA N. 19/2013

DISCIPLINA DELLA PESCA SUBACQUEA PROFESSIONALE

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Ortona,

- VISTI: gli articoli 17, 81, 223 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTO: il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 in data 8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO: il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO: il Regolamento (CE) 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, recante modifiche del Regolamento (CE) 2847/1993 e che abroga il Regolamento (CE) 1626/1994 e successive modificazioni;
- VISTO: il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, Regolamento di esecuzione della Legge n. 963/1965, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO: il Decreto Legislativo 09 gennaio 2012, n. 4, recante "misure per il riassetto della normativa in materia di pesca a norma dell'art. 28 della legge 04 giugno 2010, n. 96".
- VISTO: il D.M. 26 gennaio 2012 recante la nuova disciplina sul rilascio delle licenze di pesca;
- VISTO: il D.M. 02 agosto 2006 recante "autorizzazione alla raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, da parte dei pescatori subacquei professionali".
- VISTO: il D.M. 27 febbraio 1998 concernente norme per il pagamento dell'onere per la pesca subacquea professionale; il D.M. 26 luglio 1995, concernente la disciplina sul rilascio delle licenze di pesca;
- VISTO: il D.M. 12 gennaio 1995, concernente la disciplina del riccio di mare;
- SENTITO: il D.M. 1 giugno 1987, n. 249, concernente norme per la pesca subacquea professionale e per la salvaguardia e la sicurezza dei pescatori subacquei;
- VISTO: il D.M. 20 ottobre 1986, come modificato dal D.M. 02/05/1987, che disciplina la pesca subacquea professionale;

VISTO: il D.M. 7 gennaio 1980, in materia di disciplina della pesca subacquea professionale; l'ordinanza n. 52/2007 emanata in data 26 luglio 2007 da questa Capitaneria di Porto, relativa al divieto di raccolta di molluschi eduli lamellibranchi e di frutti di mare in genere, entro 500 metri dalla costa;

VISTO: il parere della Commissione Consultiva Regionale per la pesca e l'acquacoltura, con foglio prot. n. RA68048 in data 08.03.2013;

RITENUTO NECESSARIO regolamentare l'attività di pesca subacquea professionale esercitata nelle acque ricadenti nel Compartimento Marittimo di Ortona;

ORDINA

Articolo 1

Modalità di presentazione dell'istanza intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione alla pesca subacquea professionale

Ferme restando le modalità e le limitazioni previste dalla normativa citata in premessa, chiunque intenda esercitare la pesca subacquea professionale nel Compartimento Marittimo di Ortona deve presentare, alla Capitaneria di Porto di Ortona, istanza conforme al modello in allegato A, in bollo, ed allegare la seguente documentazione:

1. Certificato di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi professionali;
2. Certificato medico di idoneità rilasciato dal medico del Porto/USMAF;
3. N. 2 fotografie formato tessera;
4. Attestato di qualifica professionale previsto dall'art. 4 punto 2) del D.M. 20/10/86,
5. N. 1 marca da bollo da € 14,62;
6. Versamento di € 51 sul c/c 4663 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti con la causale: capitolo 3590 — capo XVII - Oneri per pesche speciali — Entrate eventuali e diverse MI.P.A.A.F.;
7. Versamento di € 561 (solo se si intende ottenere l'autorizzazione alla pesca del corallo) sul c/c 4663 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Chieti con la causale: capitolo 3590 — capo XVII - Oneri per pesche speciali — Entrate eventuali e diverse MI.P.A.A.F.

Articolo 2

Modalità di rilascio e revoca dell'autorizzazione

Il numero massimo di autorizzazioni è fissato nel numero di 5 (cinque) all'anno.

All'atto del rilascio delle nuove autorizzazioni verrà seguito il criterio della cronologia di presentazione delle domande.

L'autorizzazione ha validità annuale.

L'autorizzazione ad esercitare la pesca subacquea professionale è valida solo ed esclusivamente nelle acque del Compartimento Marittimo che ha provveduto al rilascio della stessa.

L'autorizzazione decade automaticamente alla scadenza, nonché a seguito della perdita dei requisiti stabiliti dall'art. 4 del D.M. 20/10/86.

Inoltre, la stessa viene revocata al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

1. sopravvenuta inidoneità fisica dell'interessato;
2. insufficiente o mancata corresponsione degli oneri annuali in materia di pesche speciali (art. 30 del D.M. 26/07/95 e successive modificazioni);
3. mancata presentazione della statistica di pesca mensile;
4. mancata corrispondenza tra i quantitativi dichiarati sullo statino mensile e quelli effettivamente raccolti.

Articolo 3

Apparecchi ed attrezzature consentiti

L'esercizio della pesca subacquea professionale è consentito con l'osservanza delle prescrizioni e delle limitazioni imposte e previste dalle norme citate in premessa e da quelle della presente ordinanza.

In particolare, la pesca subacquea professionale, è consentita solamente in apnea, senza l'ausilio di apparecchi ausiliari di respirazione.

L'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazione è consentito solo per finalità diverse dalla pesca e per la raccolta di corallo, molluschi e crostacei che dovrà essere effettuata esclusivamente mediante l'ausilio di coltelli, retini e rastrelli normali.

La raccolta dei molluschi bivalvi, con esclusione delle vongole, è consentita esclusivamente con le sole mani nel rispetto della normativa in materia sanitaria ed ambientale.

La pesca professionale del riccio di mare è consentita con la sola utilizzazione dei seguenti attrezzi da posta: asta a specchio e rastrello. Inoltre tale tipologia di pesca deve essere effettuata in immersione e solo manualmente.

Articolo 4

Divieti

Ai pescatori subacquei professionali, è fatto divieto di esercitare la pesca, ovvero la raccolta.

1. nei porti, porticcioli ed approdi turistici ed a una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura degli stessi;
2. nelle zone di mare destinate al transito delle navi in ingresso/uscita dai porti;
3. nelle zone di mare destinate all'ancoraggio e comunque ad una distanza inferiore a 400 metri dalle navi mercantili e a 1000 metri dalle navi militari di qualsiasi nazionalità in sosta in tali zone vietate;
4. ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge e dalle coste frequentate dai bagnanti;
5. ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa, in tutto il Compartimento Marittimo di Ortona, esclusivamente per la raccolta dei molluschi eduli lamellibranchi e di frutti di mare in genere, di cui all'ordinanza n. 52/2007 di questa Capitaneria di Porto;
6. ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti da pesca fissi o mobili (segnalazione di reti da posta, ecc...), mentre per quanto attiene l'impianto di molluschicoltura denominato la "Posidonia" si applicano i divieti contenuti nell'ordinanza n. 85/2011 emanata da questa Capitaneria di porto;
7. negli specchi acquei in cui insistono piattaforme off-shore e teste di pozzo secondo i divieti contenuti nell'ordinanza n. 86/2008 emanata da questa Capitaneria di Porto;
8. ad una distanza inferiore a 150 metri dai fari e dai segnalamenti marittimi, tranne per i segnalamenti posti in prossimità delle imboccature dei porti ove la distanza da rispettare è quella di cui al punto 1. del presente articolo;
9. nelle zone di mare interdette alla balneazione;

10. nelle zone di mare in cui è fatto espresso divieto di pesca;

11. dal tramonto al sorgere del sole.

E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento se non in immersione.

La pesca professionale del riccio di mare è vietata nei mesi di maggio e giugno.

Articolo 5 Quantitativi

Il quantitativo massimo di pescato giornaliero ammesso per ciascun pescatore subacqueo professionista è di chilogrammi 2,5 (due virgola cinque) per la raccolta del corallo e di complessivi chilogrammi 20 (venti) per tutte le altre specie consentite.

Il pescatore professionale può catturare al giorno un massimo di 1000 (mille) esemplari di riccio di mare aventi una taglia minima non inferiore a 7 cm di diametro totale compresi gli aculei.

Articolo 6 Mezzo nautico

Il mezzo nautico di appoggio utilizzato per lo svolgimento della pesca subacquea professionale deve essere iscritto nei RR.NN.MM. & GG. con destinazione all'attività di pesca o alternativamente con destinazione a servizi speciali per uso in conto proprio.

Ai fini della sicurezza e della salvaguardia dei pescatori subacquei, sia professionali che sportivi, è consentito trasportare sullo stesso mezzo nautico fucili per la pesca subacquea o mezzi simili ed apparecchi ausiliari di respirazione dotati, esclusivamente, e per ogni singolo mezzo nautico, di una bombola di capacità non superiore a 10 litri, fermo restando il divieto di servirsene per l'esercizio della pesca subacquea.

Durante l'attività di pesca subacquea, il pescatore deve essere costantemente seguito da bordo del mezzo nautico da almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza; in ogni caso deve esservi a bordo del mezzo stesso una cima di lunghezza sufficiente a recuperare il pescatore subacqueo.

Articolo 7 Segnalazioni

Il pescatore subacqueo in immersione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una bandiera di colore rosso con striscia diagonale bianca, visibile ad una distanza non inferiore a 300 mt; se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve essere issata sul mezzo nautico.

Il pescatore subacqueo deve operare entro un raggio di 50 mt dalla verticale del mezzo nautico di appoggio o del galleggiante portante la bandiera di segnalazione.

Articolo 8 Obblighi

Al termine della giornata lavorativa, il pescatore subacqueo è tenuto a comunicare all'Autorità Marittima del luogo in cui ha operato, il prodotto effettivamente pescato, specificandone specie e quantità, unitamente al luogo di raccolta ed alla relativa destinazione finale.

Il pescato destinato alla commercializzazione per uso alimentare dovrà essere preventivamente sottoposto al controllo delle competenti Autorità Sanitarie, in ottemperanza alle vigenti normative.

La scoperta di un banco di corallo deve essere preventivamente denunciata alla Capitaneria di Porto di Ortona che, prima di autorizzarne lo sfruttamento esclusivo allo scopritore che ne faccia eventualmente richiesta, potrà sottoporre l'area interessata ad una verifica delle caratteristiche fisiche e naturali, nonché procedere ad apposita mappatura del banco, avvalendosi, eventualmente, di personale esperto in materia, anche esterno all'Amministrazione.

L'eventuale sfruttamento del banco di corallo sarà autorizzato solamente mediante le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Articolo 9 Dichiarazione statistica

Ciascun pescatore, autorizzato ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza, deve istituire un apposito registro secondo il modello in allegato B, preventivamente numerato e vistato in ogni sua pagina da questa Capitaneria di Porto, su cui dovrà essere annotata giornalmente l'attività di pesca effettivamente svolta, riportando tutti i dati oggetto delle comunicazioni di cui all'art. 8.

Il suddetto registro, una volta completato, dovrà essere sostituito con uno nuovo mentre, il precedente sarà trattenuto presso la Capitaneria di Porto di Ortona.

Entro il giorno 10 di ogni mese, il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere, alla sezione pesca della Capitaneria di Porto di Ortona, uno statino riepilogativo, riferito al mese precedente, in cui dovrà essere elencato: ciascuna specie ittica e le quantità di pescato raccolto giornalmente, le località di pesca nonché il tempo di immersione in ciascuna località. A tal fine è consentita la presentazione di copia del registro di cui sopra.

Articolo 10 Orario di pesca

L'esercizio della pesca professionale subacquea è consentito dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dall'alba al tramonto.

Articolo 11 Norme sanzionatorie

I contravventori alla presente ordinanza, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 4 del 09 gennaio 2012 e dall'art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorra, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Articolo 12 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore all'atto della sua pubblicazione.

Articolo 13 Disposizioni finali

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare i disposti della presente ordinanza.

Ortona, 27.03.2013

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Fabrizio GIOVANNONE
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993